



ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI

DI LECCO

Lo stato passivo

A cura della

***Commissione di studio
in materia fallimentare e concorsuale***



INDICE

➤ Premessa	pag. 1
➤ Modello di progetto di stato passivo ex art. 95 L.F.	pag. 2
➤ Modello di verbale di adunanza dei creditori ex art. 96 L.F.	pag. 4
1 - I crediti ipotecari	pag. 6
2 - Le spese legali, conservative e di giustizia	pag. 7
3 - I dipendenti	pag. 9
4 - I professionisti	pag. 11
5 - Gli agenti	pag. 13
6 - Gli artigiani	pag. 14
7 - I contributi previdenziali	pag. 15
8 - Le imposte dirette	pag. 16
9 - I tributi locali	pag. 17
10 - Le locazioni	pag. 18
11 - L'IIVA	pag. 19
12 - I fornitori	pag. 20
13 - Le banche	pag. 21
14 - Gli interessi	pag. 22
15 - Il leasing	pag. 24



PREMESSA

Il presente documento si propone quale strumento di supporto al professionista nominato curatore fallimentare che si accinge all'esame delle istanze di ammissione al passivo depositate dai creditori presso la cancelleria fallimentare.

Il primo documento che il curatore deve redigere in seguito a tale esame documentale è il c.d. "progetto di stato passivo" ex art 95 L.F.; le informazioni ivi contenute saranno trasferite "tout court" nel verbale di adunanza dei creditori ex art 96 F.L. (fatte salve, ovviamente, le eventuali osservazioni avanzate dai creditori ex art. 95 co. 2 L.F.) con l'aggiunta delle determinazioni del Giudice Delegato.

Di seguito sono forniti modelli da seguire per la stesura e la redazione del progetto di stato passivo (prima) e del verbale di verifica dei crediti (poi).

Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti possibili casistiche

1. Istanze con rivendica di beni:

predisporre due "progetti" e due "verbali": uno per i crediti ed uno apposito per le rivendiche.

2. Fallimento di società di persone (quindi con fallimento in proprio di uno o più persone fisiche nella loro qualità di socio illimitatamente responsabile):

predisporre un "progetto" ed un "verbale" per la società ed un "progetto" ed un "verbale" per ciascun socio personalmente fallito prestare attenzione il passivo fallimentare della società che non necessariamente coincide con il passivo fallimentare del socio (per es. contributi e ritenute sono debiti personali del socio).

3. Fallimento di società di persone con rivendica di beni:

predisporre oltre al "progetto" ed al "verbale" per la società e per ciascun socio personalmente fallito, anche apposito "progetto" e "verbale" relativo ai beni oggetto di rivendica.

La Commissione di studio "Procedure Concorsuali"



Modello di progetto di stato passivo ex art 95 L.F.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

Sezione Fallimentare

FALLIMENTO N. ____/20____

A CARICO DI

Giudice Delegato: Dott. Mirco Lombardi

Curatore: _____

PROGETTO DI STATO PASSIVO EX ART. 95 L.F.

Ai sensi dell'art. 95 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare) il Curatore, esaminate le domande di insinuazione pervenute, deposita il presente progetto di stato passivo, in riferimento al quale potranno essere presentate, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale in epigrafe, osservazioni scritte sino al giorno dell'adunanza per l'esame dello stato passivo fissata per il giorno _____ alle ore _____.

Esame dell'istanza di ammissione al passivo cronologico numero 1.

Nome/Denominazione del Creditore

Il creditore fa richiesta per l'ammissione in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografia dell'importo di Euro _____ (*es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma*).

Il Curatore propone di ammettere il credito come segue: "**ammesso come da domanda in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografia per l'importo di Euro _____, (*es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma*)"** oppure "**ammesso limitatamente all'importo di Euro _____ in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografia, non riconosciuto l'importo di Euro _____ richiesta a titolo di _____ stante ma mancata all'allegazione all'istanza di ammissione dei seguenti documenti _____**".



Esame dell'istanza di ammissione al passivo cronologico numero 2.

Nome/Denominazione del Creditore

Il creditore fa richiesta per l'ammissione in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografaria dell'importo di Euro _____ (*es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma*).

Il Curatore propone di ammettere il credito come segue: **"ammesso come da domanda in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografaria per l'importo di Euro _____, (*es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma*)"** oppure **"ammesso limitatamente all'importo di Euro _____ in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografaria, non riconosciuto l'importo di Euro _____ richiesta a titolo di _____ stante ma mancata all'allegazione all'istanza di ammissione dei seguenti documenti _____"** .

Lecco, li _____

Il Curatore



Modello di verbale di adunanza dei creditori ex art 96 F.L.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

Sezione Fallimentare

FALLIMENTO N. ____/200__

A CARICO DI

Giudice Delegato: Dott. Mirco Lombardi

Curatore: _____

FORMAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO

EX ART. 96 L.F.

L'anno 200__, il giorno ____ del mese di _____ alle ore ____ in Lecco, presso la sede del Tribunale di Lecco, dinnanzi al Signor Giudice Delegato alla procedura in epigrafe, si è presentato il Curatore _____ al fine di dare inizio alle operazioni di verifica dei crediti, sulla base di quanto proposto nel progetto di stato passivo depositato in data _____ presso la Cancelleria Fallimentare e sulla scorta delle relative osservazioni dei creditori pervenute.

Sono presenti:

l'Avv. _____ per il creditore;

il Dott. _____ per il creditore.

Il Giudice Delegato dà inizio alle operazioni di verifica.

Esame dell'istanza di ammissione al passivo cronologico numero 1.

Nome/Denominazione del Creditore

Il creditore fa richiesta per l'ammissione in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografaria dell'importo di Euro _____ (*es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma*).

Dopo attento esame il Curatore propone di ammettere il credito come segue: **"ammesso come da domanda in via privilegiata ex art. ____ del C.C./chirografaria per l'importo di Euro _____"**



(es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma) oppure "ammesso limitatamente all'importo di Euro _____ in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia, non riconosciuto l'importo di Euro _____ richiesta a titolo di _____ stante ma mancata all'allegazione all'istanza di ammissione dei seguenti documenti _____".

Il Giudice ammette il credito come segue: "ammesso come da domanda in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia per l'importo di Euro _____, ***(es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma)***" oppure "ammesso limitatamente all'importo di Euro _____ in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia, non riconosciuto l'importo di Euro _____ richiesta a titolo di _____ stante ma mancata all'allegazione all'istanza di ammissione dei seguenti documenti _____".

Esame dell'istanza di ammissione al passivo cronologico numero 2.

Nome/Denominazione del Creditore

Il creditore fa richiesta per l'ammissione in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia dell'importo di Euro _____ ***(es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma)***.

Dopo attento esame il Curatore propone di ammettere il credito come segue: "ammesso come da domanda in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia per l'importo di Euro _____, ***(es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma)***" oppure "ammesso limitatamente all'importo di Euro _____ in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia, non riconosciuto l'importo di Euro _____ richiesta a titolo di _____ stante ma mancata all'allegazione all'istanza di ammissione dei seguenti documenti _____".

Il Giudice ammette il credito come segue: "ammesso come da domanda in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia per l'importo di Euro _____, ***(es. oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi dal dì di maturazione di ogni singola somma)***" oppure "ammesso limitatamente all'importo di Euro _____ in via privilegiata ex art. _____ del C.C./chirografia, non riconosciuto l'importo di Euro _____ richiesta a titolo di _____ stante ma mancata all'allegazione all'istanza di ammissione dei seguenti documenti _____".

Essendo state esaminate tutte le domande pervenute tempestivamente, il Giudice Delegato dichiara chiuso lo stato passivo e lo rende esecutivo da oggi.

Ne dispone il deposito in Cancelleria e dispone che il Curatore ne dia comunicazione a tutti i creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nonché lo carichi sul sito internet del Tribunale.

Il Giudice Delegato
Dott. Mirco Lombardi



"I crediti ipotecari"

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Documentazione relativa alla tipologia d'ipoteca: se volontaria, contratto di riferimento; se giudiziale, provvedimento giudiziale di condanna; se legale, atto da cui deriva la sua iscrizione
- Nota di trascrizione
- Documenti relativi alle spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria, alle spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e rinnovazione, alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal giudice)

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare la sussistenza dei crediti ammessi ad ipoteca e l'eventuale privilegio richiesto.

In particolare deve controllare che il privilegio derivi da reali garanzie.

Deve inoltre controllare, ai sensi dell'art. 67 L.F. co. 1, nn. 3 e 4, la revocabilità dell'iscrizione dell'ipoteca volontaria costituita nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, e la revocabilità dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale costituita entro i sei mesi anteriori al dì del fallimento per debiti scaduti (ai fini del provvedimento di ammissione).

Sono ammessi al privilegio: la quota di capitale iscritta ad ipoteca, gli interessi già maturati sino alla data di iscrizione dell'ipoteca ed espressamente compresi in essa e le spese accessorie incluse.

Sui crediti maturano gli interessi convenzionali anche dopo il fallimento, fino alla vendita dei beni.

Il diritto di prelazione si estende:

1. agli interessi maturati nelle due annate anteriori;
2. all'anno in corso alla data del fallimento;
3. nella misura del saggio legale degli interessi, per il periodo successivo (sino alla vendita).

Gli interessi oltre quelli legali per il periodo successivo alla vendita vanno collocati al chirografo.

In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art. 2852 e segg. c.c.); nel caso di grado eguale, i crediti concorrono in proporzione all'importo relativo (art. 2854 c.c.)

Il privilegio spetta fino al limite dell'ipoteca.

La prelazione che l'art. 2808 c.c. attribuisce ai creditori ipotecari si estende al reddito costituito dai canoni di locazione dell'immobile ipotecato da considerarsi quali frutti civili del medesimo: sui corrispondenti importi potranno poi eventualmente soddisfarsi i crediti con collocazione sussidiaria sugli immobili.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

<<**Si ammette al privilegio ex art. 2808, 2852 e 2748 c.c. per € ...**>>

Formula "B" (per ammissione al chirografo ipoteca volontaria)

<<**Si ammette al chirografo per €.....; non riconosciuto il privilegio in quanto ipoteca iscritta nei sei mesi anteriori al fallimento**>>

Formula "C" (per ammissione al chirografo ipoteca giudiziale)

<<**Si ammette al chirografo per €.....; non riconosciuto il privilegio in quanto ipoteca iscritta nell'anno anteriore al fallimento**>>



"Le spese legali conservative e di giustizia"

a) Premessa

Si tratta di spese di giustizia per atti conservativi e di espropriazione sostenute nell'interesse comune dei creditori sia con riferimento a beni mobili che immobili.

Godono rispettivamente del privilegio ex art. 2755 c.c. o ex art. 2770 c.c.:

- Spese sostenute dal pignoramento in poi, purché positivo e limitatamente al primo creditore procedente sullo stesso bene
- Spese per l'amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati
- Credito del custode antecedente la procedura fallimentare
- Credito di chi ha migliorato o riparato un bene pignorato in esecuzione di contratto d'appalto
- Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene
- Spese sostenute per azioni surrogatorie
- Spese sostenute per azioni revocatorie
- Spese sostenute per sequestro conservativo
- Spese per la liberazione dell'immobile dalle ipoteche
- Spese per la dichiarazione di fallimento (documentate da parcella o nota pro-forma del legale)

Sono escluse dal privilegio:

- Spese per il decreto ingiuntivo e per il precetto
- Spese di intervento in un procedimento esecutivo in corso, che ai sensi dell'art. 2749 c.c. prendono lo stato di privilegio del credito generale
- Credito per compenso e spese sostenute dal Commissario che su incarico del Giudice dell'esecuzione abbia eseguito la vendita dei beni pignorati anteriormente alla dichiarazione di fallimento
- Spese sostenute dal creditore per resistere all'eventuale giudizio di opposizione al fallimento
- Spese decreto ingiuntivo non definitivo alla data del fallimento (si ricorda che il d.i. diviene esecutivo se non opposto entro 45 gg. dalla notifica)

b) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Originale del titolo esecutivo
- Copia dell'atto di precetto
- Eventuali parcella o preventivi di professionisti per le competenze, anticipazioni ed onorari della procedura ulteriori rispetto a quelle liquidate in decreto
- Verbale di pignoramento (non avviso dell'ufficiale giudiziario)
- Copia delle trascrizioni delle ipoteche giudiziali
- Copia documenti probatori situazioni soggettive o oggettive da cui consegue il diritto di credito

c) Spese per istanza insinuazione

Le spese legali per la domanda di ammissione al passivo sono riconosciute al chirografo se è provato il sostenimento delle stesse (fattura quietanzata).

d) Formule

Formula "A" (se beni mobili rinvenuti)

<<Amnesso al privilegio ex art. 2755 per € e comunque fino a concorrenza del valore netto di realizzo>>



Formula "B" (se beni immobili rinvenuti)

<<Ammesso al privilegio ex art. 2770 per € e comunque fino a concorrenza del valore netto di realizzo>>

Formula "C" (se beni non rinvenuti)

<<Ammesso al chirografo per € ex art. con riserva di acquisizione del bene all'attivo della procedura e fino a concorrenza del valore netto di realizzo>>



"I dipendenti"

a) La valutazione

I crediti dei prestatori di lavoro subordinato godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. Tali crediti riguardano le retribuzioni, le indennità di fine rapporto (ratei 13[^] - 14[^], premio, ferie, ex festività, R.O.L., T.F.R.), di mancato preavviso ed eventuali indennità risarcitoria prevista da accordi o sentenze.

Componenti della retribuzione:

- 1 - retribuzione base o tabellare
- 2 - scatti anzianità
- 3 - premi di produzione
- 4 - indennità a carattere retributivo:
 - indennità di mensa
 - compenso per lavoro straordinario, notturno o festivo
 - indennità sostitutiva delle ferie
 - indennità di trasferta
 - premio presenza e/o di produttività
 - mensilità aggiuntive
 - eventuali quote non versate ai fondi di previdenza integrativa (distinguendo tra quote retributive lav./ditta e quote T.F.R. che rimangono all'interno dello stesso)

I crediti vanno quantificati al lordo delle ritenute fiscali (il fallimento è sostituito di imposta) e al netto di quelle previdenziali a carico del dipendente (gli istituti previdenziali nella propria domanda di insinuazione al passivo comprendono anche la quota dovuta dai dipendenti).

I crediti vanno aumentati, dal di della loro maturazione, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali o degli interessi convenzionali previsti dagli accordi che competono rispettivamente sino alla data di esecutività dello stato passivo e sino alla vendita dei beni gravati da privilegio.

Tutti i crediti di lavoro dipendente godono dello stesso **privilegio generale** sui beni mobili ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., ma occorre prestare attenzione per quanto riguarda la collocazione sussidiaria sugli immobili al primo comma dell'art. 2776 c.c. che assicura un trattamento preferenziale ai crediti per TFR e per l'indennità sostitutiva del preavviso, mentre le restanti voci di credito godono del trattamento meno favorevole previsto dal secondo comma.

Per questo motivo è opportuno tenere sempre distinti, in una voce autonoma, i crediti per le indennità di fine rapporto.

I crediti per TFR e per le ultime tre mensilità, su richiesta del lavoratore usufruiscono dell'intervento del fondo di garanzia previsto dalla L. 297/82 e D.Lvo 80/92.

In questo caso l'INPS è surrogato al lavoratore nel privilegio spettante e dovrà presentare domanda di modifica dello Stato Passivo ai sensi dell'art. 115 L.F.

RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DEL FALLIMENTO:

Si ricorda che la dichiarazione di fallimento non determina la cessazione automatica dei rapporti di lavoro. Il curatore dovrà provvedere, tenendo conto della situazione occupazionale esistente, ad attuare i provvedimenti più consoni previsti dalle norme di legge in materia, nel rispetto delle precise procedure previste che prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali (in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro).

A titolo esemplificativo si evidenziano le possibili seguenti situazioni, applicabili secondo le dimensioni occupazionali dell'azienda:

A - licenziamento per giustificato motivo (riconoscendo al lavoratore il dovuto preavviso)

- * con procedura di messa in mobilità
- * con disoccupazione ordinaria

B - utilizzo della C.I.G. straordinaria per aziende in procedura concorsuale



b) Formule

Formula "A" (ammissione)

<<Amnesso al privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per € di cui €..... per TFR ed € per ultime tre mensilità oltre interessi legali¹ sino alla data di deposito del progetto di riparto² e rivalutazione monetaria sino alla chiusura dello stato passivo del fallimento>>

¹ Interessi convenzionali se previsti da accordi.

² Art. 54, co. 4, ultimo periodo L.F.



"I professionisti"

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

Il professionista dovrebbe allegare alla domanda di ammissione la documentazione atta a comprovare l'attività svolta, nonché il privilegio, quando spettante, le anticipazioni e le spese sostenute.

In particolare dovrebbero essere allegate:

- Le parcelle assoggettate ad IVA
- Le note pro-forma con conteggio CPP e IVA
- L'eventuale documentazione per le anticipazioni

b) La valutazione

Il privilegio spetta esclusivamente per l'attività svolta negli ultimi due anni (o ultimata negli ultimi due anni); a tal fine deve essere allegata documentazione atta a comprovare il periodo di svolgimento dell'attività.

Gli ultimi due anni di prestazioni non decorrono necessariamente a ritroso dalla data del fallimento, bensì dall'ultimo giorno della prestazione.

Il credito può essere ammesso al privilegio ex art. 2751-bis n. 2 per quanto concerne l'attività professionale svolta negli ultimi due anni di prestazioni svolte dal professionista.

E' inoltre riconosciuto il privilegio per il contributo previdenziale spettante ai dottori commercialisti ed esperti contabili, mentre per tutti gli altri professionisti il contributo deve essere ammesso in via chirografaria.

Le anticipazioni e le spese sostenute per conto del cliente sono ammesse in via chirografaria.

Attenzione:

A seguito della recente sentenza della Cassazione, n. 8222 del 3/02/2011, depositata l'11/04/2011, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che in caso di pagamento di crediti privilegiati nei confronti di professionisti l'IVA non acquisisce il diritto alla prededuzione, il Tribunale di Lecco ha rivisto il precedente orientamento e non riconosce il privilegio (parcelle) o la prededuzione (note pro-forma) per l'IVA relativa alle prestazioni professionali.

Al momento del pagamento in occasione del riparto (parziale o finale), pertanto, il professionista che non avesse ancora emesso la parcella dovrà scomputare dalla stessa l'IVA in modo tale che il totale, al netto della ritenuta d'acconto, corrisponda all'importo percepito.

Studi associati

Viene riconosciuto il privilegio nel caso di prestazioni professionali rese da uno studio associato, non nel caso di società di capitali.

Poiché il mandato ha carattere personale, si ritiene che la discriminante sia l'apporto esclusivo o prevalente dell'opera del professionista incaricato nelle prestazioni eseguite a favore del cliente. E' opportuno, pertanto, ai fini del riconoscimento del privilegio, che la domanda di insinuazione sia presentata dal professionista a nome proprio (anche se facente parte dello studio associato) e che siano idoneamente documentate le prestazioni svolte dallo stesso.

Determinazione compensi

A seguito dell'abolizione delle tariffe professionali (D.L. 24/01/2012 n. 1 conv. L. 24/03/2012 n. 27) e di quanto disposto dal DM Giustizia 140 del 20/07/2012, gli onorari professionali liquidati da un organo giurisdizionale sono ora determinati sulla base dei parametri contenuti nel citato decreto.

Ciò comporta che le prestazioni relative ad incarichi conferiti successivamente al gennaio 2012 in assenza di incarico scritto con onorario preconcordato, dovranno essere quantificate sulla base di quanto disposto nel DM 140/2012.

Le prestazioni con incarico conferito antecedentemente, invece, saranno conteggiate sulla base delle vecchie tariffe professionali se completate prima del gennaio 2012 e con i parametri del DM 140 se terminate dopo tale data.



c) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

<<Amnesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 per onorari per € ... oltre IVA ed accessori come per legge al momento del pagamento>>

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

<<Amnesso in via chirografaria per € di cui:

- **per onorari relativi ad incarichi ultimati prima dei due anni anteriori la data del fallimento** €
 - **per Cassa Previdenza** €
 - **per anticipazioni e spese** €
 - **per IVA** €,
- di cui € su fattura da emettere all'atto del Riparto>>**

**"Gli agenti"****a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione**

- Certificato di iscrizione nel ruolo degli agenti e dei rappresentanti ai sensi della Legge 12/03/68 n. 36 e successive modificazioni
- Copie fatture con allegata distinta delle provvigioni maturate nell'ultimo anno di prestazione
- Copia del contratto di agenzia sottoscritto tra le parti, con indicazione del CCNL applicato
- Ammontare dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1751-bis n. 3 c.c. qualora non competeva ad ENASARCO (dall'inizio dell'anno del fallimento)

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare l'**effettiva iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti**, pena l'inammissibilità al privilegio.

Nessuna preclusione al privilegio deriva dal fatto che il rapporto di agenzia sia ricoperto da persone giuridiche, siano esse società di persone o di capitali.

A norma degli artt. 2751 bis n. 3, 2777 lettera b) e 2776 del c.c. il privilegio generale sui beni mobili riguarda i crediti maturati in forza del rapporto di agenzia per le provvigioni ed indennità per l'ultimo anno di prestazione (D.L. 15/2/99 n. 65).

L'ultimo anno di prestazione non decorre necessariamente a ritroso dalla data del fallimento, bensì dall'ultimo giorno della prestazione.

Salvo patto contrario espressamente previsto dal contratto, la provvigione matura dal momento e nella misura in cui il proponente ha eseguito od avrebbe dovuto eseguire la prestazione.

Non spetta all'agente alcuna indennità a provvigione per i contratti accettati dal proponente, ma non portati a termine per causa del fallimento (art. 3 D.L. 15/2/99 n. 65).

Per quanto riguarda le indennità, sono previste tre fattispecie:

1 – Indennità di cessazione di rapporto di agenzia, totalmente a carico del proponente, viene versata al FIRR, il quale provvede al pagamento all'agente alla cessazione del rapporto, tranne l'ultimo anno, per il quale l'agente si insinuerà direttamente.

2 – Indennità suppletiva di clientela, nei contratti a tempo indeterminato, da corrispondersi dal proponente al termine del rapporto: non viene ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza.

3 – Indennità sostitutiva del preavviso, che non è ammissibile perché con il fallimento non si presuppone un recesso da parte del proponente.

La giurisprudenza ha sempre escluso dal privilegio le indennità non previste dall'art. 1751 c.c. e pertanto un risarcimento del danno non può dar luogo a privilegio in quanto non è né provvigione né indennità.

Dubbia, secondo alcuni, è addirittura la possibilità di considerare credito concorsuale il risarcimento di un danno.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

<<**Ammesso al privilegio ex art. 2751 bis n. 3 per €**>>

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

<<**Ammesso al chirografo per €**; **escluso il privilegio ex art. 2751 bis n. 3 per carenza dei requisiti (mancata iscrizione all'Albo,)**>>



"Gli artigiani"

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Copie fatture e DDT
- Certificato iscrizione Albo Imprese Artigiane
- Copie dichiarazioni dei redditi e IVA anno prestazioni e anno precedente
- Copia libro matricola o Mod. DM10

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare la sussistenza dei requisiti propri delle imprese artigiane, in particolare la prevalenza del lavoro dell'artigiano sul capitale impiegato e sul lavoro dipendente prestato nell'impresa.

E' indispensabile che l'impresa sia iscritta al relativo Albo delle Imprese Artigiane, giacché il solo possesso dei requisiti dimensionali non è sufficiente.

Per prassi consolidata, il Tribunale di Lecco considera artigiane le imprese che hanno un fatturato annuo inferiore a € 516.000,00, tenendo conto anche del numero dei dipendenti e del valore delle immobilizzazioni per valori prossimi a detto importo.

Note:

- Il privilegio artigiano spetta solo sul valore dell'imponibile indicato in fattura.
- Per l'IVA può spettare il privilegio di cui all'art. 2758 n. 2 nel caso in cui siano presenti i beni oggetto della cessione/prestazione.
- Nel caso di prestazioni svolte su un bene immobile il privilegio, dato il carattere speciale, spetta sul valore intero dello stesso, a meno che non sia possibile la divisione e la vendita autonoma del bene oggetto della prestazione.
- Se risulta che oggetto delle prestazioni è il solo commercio di beni senza produzione e/o lavorazione/trasformazione da parte dell'impresa artigiana, il privilegio non compete.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

<<**Ammesso al privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 per €**>>

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

<<**Ammesso al chirografo per €**; **escluso il privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 per carenza dei requisiti (dell'artigianalità)**>>

Per il provvedimento relativo all'IVA si rinvia alla scheda relativa.

**"I contributi previdenziali"****a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione**

- Prospetti di graduazione del credito
- Attestazione di credito (Mod. UL 13/14)
- Eventuali verbali di accertamento
- Copia DM10
- Eventuali copie atti

b) La valutazione

Il Curatore deve accertare la sussistenza del credito effettuando il controllo delle risultanze contabili e verificando l'esattezza degli eventuali importi iscritti a ruolo, nonché delle sanzioni, con la documentazione reperita presso il datore di lavoro (DM 10 o Mod. F24 non versati).

La Legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro ai crediti derivanti da omissioni contributive ad istituti, enti, o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 2753 C.C.), nonché ai crediti per contributi dovuti per forme di tutela previdenziale diverse da quelle I.V.S. e, limitatamente al 50% del loro ammontare, agli accessori relativi a tali due categorie di crediti (artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c.).

Il privilegio generale relativo ai crediti indicati nell'art. 2753 c.c. si colloca in prima graduazione nell'ordine di prelazione previsto dall'art. 2778 c.c., mentre il privilegio generale di cui all'art. 2754 c.c. si colloca all'ottava graduazione nell'ordine di prelazione del predetto art. 2778 c.c.

Le norme degli artt. 2753 e 2754 c.c. devono essere interpretate estensivamente, come rilevato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 526 del 1990, con la conseguenza che detto privilegio deve essere riconosciuto all'INPS anche per i crediti relativi a contributi, compresi quelli di malattia, dovuti per se stesso dall'esercente un'attività agricola, artigiana o commerciale.

Per "datore di lavoro" si intendono tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza distinzione tra la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

In base all'orientamento giurisprudenziale più recente, riguardo ai crediti derivanti dal mancato pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, assistiti da privilegio e ammessi al passivo del fallimento, decorrono interessi legali chirografari, fino al momento della liquidazione del patrimonio mobiliare del fallito.

E' utile segnalare che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n° 162/2001, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, co. 3, L.F. nella parte in cui, non richiamando l'art. 2749 del c.c., esclude che, nelle procedure concorsuali, possa estendersi agli interessi maturati sui crediti privilegiati, la medesima disciplina dettata da quest'ultimo articolo.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione contributi obbligatori)

<<AmMESSo per € in privilegio al 1° grado ex art. 2753 - 2778 c.c.>>

Formula "B" (per ammissione contributi integrativi + 50% accessori)

<<AmMESSo per € in privilegio all'8° grado ex art. 2754 - 2778 c.c.>>

Formula "C" (per ammissione 50% accessori)

<<AmMESSo per € al chirografo oltre interessi legali dovuti ex art. 55 L.F.>>



"Le imposte dirette"

a) Premessa e obiettivi

Il credito tributario va qualificato come "concorsuale" quando il presupposto di fatto cui la legge collega il sorgere del tributo si è verificato prima del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, essendo irrilevante che, prima di questo provvedimento, il credito fosse non liquido ed inesigibile.

Occorre distinguere tra:

1. credito tributario non contestato dal debitore fallito e non più contestabile dal curatore (per decorrenza dei termini di impugnazione o perché determinato da sentenza passata in cosa giudicata).
Il G.D. (in via tempestiva), o il Tribunale (in via tardiva) dovrà ammetterlo al passivo del fallimento con l'eventuale privilegio spettante per legge;
2. credito tributario contestato dal debitore o dal curatore dopo l'assoggettamento del primo a fallimento, con giudizio instaurato avanti la competente Commissione tributaria.
Il ruolo, in tale caso, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con *riserva* al passivo della procedura di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi dell'art. 95.

b) La valutazione

Il curatore dovrà verificare l'esattezza dell'importo richiesto e iscritto a ruolo e la regolarità della notifica.

Privilegio

Il primo comma dell'art. 2752 c.c. attribuisce il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771 iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario della riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Il curatore deve verificare i requisiti suddetti, oltre che per le imposte dirette, anche per gli interessi relativi. In particolare, deve verificare se i ruoli contenenti le iscrizioni delle imposte dirette di cui all'articolo 2752 c.c. sono stati resi esecutivi nell'anno del fallimento e in quello precedente oppure negli anni antecedenti. In presenza di cartelle contenenti più tipologie di tributi, con relativi sanzioni ed interessi, riferite ad entrambi i periodi e quindi da ammettere in parte al privilegio ed in parte al chirografo, risulta spesso difficile, a volte quasi impossibile, calcolare gli interessi da ammettere al privilegio o al chirografo in funzione dei criteri innanzi citati per le imposte dirette (si ricorda che gli interessi seguono la sorte del capitale). Il Tribunale di Lecco ha recentemente convenuto, per prassi, che in questi casi si proceda ad una decurtazione forfettaria del 25% degli interessi, generalmente richiesti tutti al privilegio, e così il 75% degli interessi verrà ammesso al privilegio ed il 25% al chirografo.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

<<***Ammesso con privilegio generale mobiliare di cui al comma 1° dell'art. 2752 c.c. per € ...>>***

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

<<***Ammesso al chirografo per € ... >>***

Formula "C" (per ammissione con decurtazione forfettaria degli interessi)

<<***Ammesso con privilegio generale mobiliare di cui al comma 1° dell'art. 2752 c.c. per € di cui €per interessi (75%); ammesso al chirografo per € per imposte dirette iscritte in ruoli anteriormente all'anno precedente il fallimento e relativi interessi (25%)>>***



**"I tributi locali
(ICI, tarsu, imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche
affissioni, tassa rifiuti)"**

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Estratto dei ruoli intestati all'imprenditore fallito

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare la sussistenza e la consistenza del credito, accertando gli eventuali pagamenti risultanti dalla contabilità e ricercando gli eventuali bollettini di versamento.

Il Curatore deve altresì verificare che i ruoli si siano formati nei termini di legge e che le notifiche delle cartelle di pagamento siano state effettuate tempestivamente.

Note:

Ai sensi dell'art. 2752 c.c. ultimo comma hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti per le imposte, le tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

La Giurisprudenza è ormai unanime nell'estendere il privilegio anche all'imposta comunale sugli immobili.

Con riferimento agli interessi, l'estensione del privilegio è prevista solo per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente.

Collocazione chirografaria è stata invece riservata alle sanzioni ed agli interessi maturati anteriormente l'anno precedente il fallimento.

c) Formule

Formula "A" (Provvedimento per tributi compresi nel T.U. Finanza locale e per ICI")

<<

1. Ammesso al privilegio per tributi locali (ex art. 2752 ultimo comma) per €

2. Ammesso al privilegio per interessi su tributi locali ex art. 2752 ultimo comma per €

3. Ammesso al chirografo per €, non avendo riconosciuto il privilegio ex art. 2752 in quanto non spettante per le sanzioni e per gli interessi calcolati per gli anni precedenti l'anno anteriore al fallimento>>

Formula "B" (Provvedimento per altri tributi non compresi nel T.U. Finanza locale e diversi dall'ICI)

<<Ammesso al chirografo per €, non avendo riconosciuto il privilegio in quanto tributo non rientrante nell'art. 2752 ed analogamente non spettante per le sanzioni e per gli interessi>>



"Le locazioni"

a) Premessa e obiettivi

Fallimento del conduttore

Il contratto di locazione prosegue in capo al fallimento.

Il curatore può recedere (art. 80 L.F.) corrispondendo un equo compenso, sostitutivo del danno per recesso anticipato; qualora non ci sia accordo sul compenso, lo stesso viene determinato dal G.D. sentiti gli interessati.

Sono assistiti da privilegio ex art. 2764 c.c. i canoni maturati prima della dichiarazione di fallimento; sono invece in prededuzione quelli maturati dopo la dichiarazione di fallimento.

In ogni caso il Curatore deve cercare di rinegoziare il canone per il periodo post-fallimento.

Non è chiaro in dottrina se la norma si applichi anche alla casa di abitazione del fallito, che parrebbe un diritto di carattere strettamente personale.

Le spese condominiali vanno collocate al chirografo.

b) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Contratto di locazione
- Prova della eventuale richiesta aggiornamento ISTAT
- Copia pagamenti e prospetto calcolo aggiornamento ISTAT sino al giorno del fallimento e successivamente.

c) La valutazione

La prosecuzione del contratto obbliga il curatore al pagamento dei canoni in prededuzione. Valutare quindi l'opportunità di tale prosecuzione.

Note:

Non compete il privilegio dell'eventuale IVA.

d) Formule

<< Ammesso al privilegio ex art. 2764 cc. per €(importo dei canoni), al chirografo per i restanti €, di cui euro per IVA, ed euro per spese condominiali >>

**"L'IVA"****a) La valutazione**

I crediti dello Stato per IVA godono del privilegio generale di grado 19° sulla generalità dei mobili del debitore (art. 2752 c.c.) con collocazione sussidiaria sugli immobili (art. 2776 c.c.) e si estende alle imposte, sovrattasse e pene pecuniarie (art. 2752, co. 3, c.c.).

Detti crediti vanno ammessi anche se l'accertamento riguardante periodi di imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento sia stato emesso in epoca posteriore alla dichiarazione stessa.

IVA di rivalsa

I crediti per rivalsa IVA verso il cessionario e il committente sono assistiti dal privilegio speciale mobiliare di grado 7° (art. 2778, co. 2, c.c.) e immobiliare di grado 4° (art. 2772, co. 3, c.c.) sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio (per esempio perizia di stima).

Vanno ammessi a condizione che siano rinvenuti e individuabili i beni oggetto della cessione a cui si riferisce la prestazione, fino a concorrenza del valore di realizzo.

Il privilegio per rivalsa IVA, poiché autonomo e indipendente, deve essere espressamente richiesto.

Particolare è la posizione dello spedizioniere che anticipa l'IVA all'importazione: occorre verificare se trattasi di spedizioniere in senso tecnico o di delegato del soggetto che compie l'operazione.

b) Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

<<**IVA ammessa al privilegio ex art.**>>

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

<<**IVA ammessa al chirografo in quanto**>>

Formula "C" (per mancato accoglimento)

<<**IVA non ammessa in quanto**>>

**"I fornitori"****a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione**

- Copie fatture e DDT
- Documentazione pagamenti insoluti (ri.ba., assegni, effetti, cambiali)
- Copie atti esecutivi (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti)
- Copie iscrizioni ipotecarie

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare la sussistenza dei crediti e degli eventuali privilegi richiesti.

In particolare deve controllare che l'importo richiesto corrisponda a quanto risulta dalla contabilità del fallito. L'eventuale differenza di saldi è generalmente dovuta a mancata e/o errata contabilizzazione di fatture e/o di pagamenti, da parte del fallito e/o del creditore.

Confrontando le corrispondenti partite contabili del fallito e del creditore, si riesce solitamente a determinare la causa della differenza e a risalire al credito corretto.

Il problema si pone quando la contabilità manca, è inattendibile o è semplificata.

Il curatore deve comunque esaminare la documentazione in suo possesso, chiedendo eventualmente al creditore di integrarla.

Laddove la documentazione sia carente e/o non sufficientemente probatoria, può essere opportuno richiedere al creditore estratti notarili o copie autentiche di quanto prodotto.

Le iscrizioni ipotecarie e gli atti esecutivi servono per determinare la sussistenza di eventuali privilegi sui beni o sulle spese legali (vedi apposita scheda).

N.B.

I titoli di credito devono essere prodotti in originale.

Se gli stessi sono allegati in fotocopia alla domanda di insinuazione, il curatore deve richiedere al creditore gli originali.

Ove non vengano prodotti, il relativo credito non sarà ammesso.

c) Formule

Formula "A" (per ammissione totale)

<<**Ammesso al chirografo per €**>>

Formula "B" (per ammissione parziale)

<<**Ammesso al chirografo per €; escluso l'importo di € in quanto**>>

Formula "C" (per esclusione)

<<**Non ammesso l'importo di € in quanto**>>



"Le banche"

a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

- Copia estratti conto
- Elenco degli affidamenti relativi ai rapporti intrattenuti, specificando la durata degli stessi
- Copie contratti sottoscritti dal debitore fallito
- Elenco delle firme a valere sui citati rapporti
- Elenco delle garanzie reali e/o personali eventualmente prestate, con relativi ammontari e scadenze
- Eventuali iscrizioni ipotecarie

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare:

- che il saldo finale dell'estratto conto allegato all'istanza coincida con quello per cui la banca si insinua;
- che la determinazione degli interessi, applicati dalla data della messa in mora o della chiusura del conto sino alla data della dichiarazione di fallimento, sia corrispondente al saggio legale ovvero a quello determinato per iscritto;
- la data delle eventuali iscrizioni ipotecarie e la loro revocabilità;
- gli eventuali contratti di finanziamento o che regolano il rapporto con il fallito, nella loro regolarità sia di forma sia di registrazione.

Dovrà valutare l'opportunità di ridurre il credito insinuato del 10% in via forfetaria per interessi anatocistici, salvo che non vi abbia già provveduto la banca e che non vi sia decreto ingiuntivo, ove i rapporti di conto corrente siano sorti prima del 2001.

Il Curatore deve verificare che non esistano atti inefficaci ai sensi dell'art. 44 L. F., in particolare eventuali versamenti in conto devono essere restituiti alla procedura in quanto trattasi di pagamenti ricevuti dal debitore fallito successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Note:

- I crediti garantiti da ipoteca sono ammessi secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari. Sono escluse le ipoteche non consolidate alla data del fallimento. Le ipoteche giudiziarie si consolidano in un anno.
- La garanzia ipotecaria si estende anche ai frutti dell'immobile: in caso di affitto d'azienda la garanzia si estende al canone di affitto, in proporzione al valore dell'immobile aziendale in esso rappresentato (Trib. PG 21/12/88).
- Beneficiano del privilegio ipotecario anche gli interessi (vedasi apposita scheda).

c) Formule

<< Ammesso al chirografo per €, non ammesso l'importo di € per interessi anatocistici >>

**"Gli interessi"****a) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione**

Prospetto di calcolo interessi.

b) La valutazione

Il Curatore deve verificare l'esattezza del calcolo e la sussistenza di eventuali privilegi richiesti per interessi. La dichiarazione di fallimento sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio (art. 55 L.F.).

I creditori chirografari possono richiedere il riconoscimento degli interessi nella misura legale o ex art. 5 D. lgs 231/2002 solo fino alla data di fallimento, mentre i creditori assistiti da privilegio hanno diritto agli interessi anche per il periodo successivo, in particolare fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente (art. 54, co. 3, L.F.).

Gli interessi seguono il grado di ammissione del credito principale.

Gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 si applicano ai soggetti falliti laddove espressamente richiesti, ovviamente per i contratti successivi alla norma.

In base alle nuove disposizioni dell'art. 93 L.F., si ritiene di ammettere gli interessi solo se nella domanda sono indicati l'importo o gli elementi necessari alla loro determinazione (capitale, decorrenza, saggio).

In presenza di richiesta generica, pertanto, gli interessi non sono ammessi al passivo (es. "si chiede ammissione dell'importo di oltre interessi").

Crediti assistiti da pegno: il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso e l'anno precedente alla data del pignoramento (fallimento).

Gli interessi successivi maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale sino alla data della vendita dei beni.

Crediti assistiti da ipoteca: gli interessi, purché ne sia indicata la misura nell'iscrizione, seguono lo stesso grado di collocazione del credito e la loro collocazione privilegiata è limitata alle due annate anteriori (stesso giorno del secondo anno anteriore) e all'annata in corso alla data di dichiarazione di fallimento (Cass., sez. I, 3/04/1992, n. 4079).

Sono inoltre dovuti, nello stesso grado di privilegio, ma solo nella misura legale, gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data di fallimento e fino alla data della vendita del bene (data deposito in Cancelleria del decreto di trasferimento).

c) Formule

Formula "A" (per tutti i creditori chirografari)

<<AmMESSo in via chirografaria per € di cui € per interessi legali dal dovuto alla data di fallimento>>

Formula "B" (per dipendenti)

<<..... oltre interessi legali dal dovuto e rivalutazione monetaria dal dovuto all'esecutività dello stato passivo e interessi legali da tale data sino al realizzo dell'attivo>>



Formula "C" (per altri crediti privilegiati)

<<Amnesso in via privilegiata ex art. per €..... di cui € per capitale ed €..... per interessi legali dal dovuto al (oppure oltre interessi legali dal dovuto alla data di realizzo dell'attivo)>>

Formula "D" (per crediti ipotecari)

<<Amnesso per € in via ipotecaria oltre interessi convenzionali al tasso del ... % annuo dal al ed oltre interessi legali dal alla vendita dei beni ipotecati>>



"Il Leasing"

a) I riferimenti normativi

- Art.72 R.D. 16/03/1942 n.267 (rapporti pendenti)
- Art.72 quater R.D. 16/03/1942 n.267 (locazione finanziaria)
- Art.87-bis R.D. 16/03/1942 n.267 (inventario su altri beni)
- Art.103 R.D. 16/03/1942 n.267 (procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione)

b) Premessa

Per una analisi in maggiore dettaglio delle problematiche connesse alla gestione dei contratti di locazione finanziaria, nonché delle linee operative contenute nella presente scheda, si rinvia alla monografia specifica predisposta sull'argomento da questa stessa Commissione.

c) I primi interventi giurisprudenziali e la linea operativa proposta dalla Commissione

L'art.72-quater, prevede che <<...*In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'art.67, terzo comma, lettera a).*
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene ...>>.

I criteri operativi contenuti dell'art.72-quater determinano numerose criticità applicative, soprattutto per quanto attiene alla quantificazione puntuale dei diversi elementi ivi previsti ai fini della valutazione dei diritti e obblighi da parte del concedente, ma soprattutto alla "combinazione" tra diritto alla restituzione del bene in favore del concedente, ammissione del credito vantato da quest'ultimo e obbligo di restituzione della maggior somma realizzata a valori di mercato in favore del fallimento.

L'esame dell'art.72-quater evidenzia quali elementi economicamente quantificabili:

1. <<...*maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato...>> (contenuta nel 2^o comma)*
2. <<...*credito residuo in linea capitale ...>> (contenuta nel 2^o comma)*
3. <<...*credito vantato alla data del fallimento ...>> (contenuta nel 3^o comma)*
4. <<...*ricavato dalla nuova allocazione del bene ...>> (contenuta nel 3^o comma)*

La norma identifica come valore residuo attribuibile ai beni oggetto del contratto (punto 1. e punto 4.) quello potenzialmente derivante dalla <<...*vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato...>>; la grandezza in questione dovrà dunque essere assunta in misura pari al valore residuo del bene oggetto del contratto, in relazione alle sue concrete potenzialità di realizzo o ricollocazione. Ciò, peraltro, assumendo quale ulteriore parametro di riferimento il loro valore "di mercato" ¹. Con riferimento al momento di riferimento e determinazione del valore di mercato, nel silenzio della norma, pare di potersi ritenere che lo stesso debba essere riferito alla data di apertura del concorso.*

Il "credito residuo in linea capitale" (punto 2.) può essere così rappresentato:

¹ In tal senso, pertanto, si renderà opportuno disporre tempestivamente da parte della Curatela di una valutazione coerente anche dei beni condotti dalla fallita sulla base dei contratti di locazione finanziaria, già in sede di formazione dell'inventario.



- Quota Capitale in rate ante fallimento
- Quota Capitale in rate post fallimento x penale
- Quota opzione di riscatto x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post fallimento + opzione di riscatto

Il "credito vantato alla data del fallimento" (punto 3.) può essere invece così rappresentato:

Credito VANTATO (3° comma)

- Quota Capitale in rate ante fallimento
- Quota Interessi impliciti in rate ante fallimento
- Interessi di mora e spese su rate tardive ante fallimento
- Interessi di mora e spese su rate insolute ante fallimento
- Quota Capitale in rate post fallimento x penale
- Quota Interessi impliciti in rate post fallimento x penale
- Quota opzione di riscatto x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post fallimento + opzione di riscatto
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote interessi post fallimento

Definiti ed individuati dunque gli elementi economicamente quantificabili individuati dall'art.72-quater, occorre esaminare come essere concorrono concretamente all'applicazione del dettato normativo, e quindi alla determinazione finale dei diritti opponibili alla procedura da parte del concedente.

Questi ultimi, sinteticamente, possono essere riassunti come segue:

1. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene oggetto del contratto (art.72-quater 2[^] comma 1[^] periodo)
2. Il concedente, di conseguenza, ha titolo di disporre del bene stesso, vendendolo o ricollocandolo a valori di mercato
3. Il concedente deve restituire alla procedura (se positiva) la differenza tra il valore di vendita o ricollocazione del bene a valori di mercato e il "credito in LINEA CAPITALE" (art.72-quater 2[^] comma 2[^] periodo)
4. Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo (se negativo) per la differenza tra il valore di vendita o ricollocazione del bene a valori di mercato e il "credito VANTATO" alla data del fallimento (art.72-quater 3[^] comma)

Al riguardo sono sopravvenuti due primi pronunciamenti di carattere giurisprudenziale² ai quali la Commissione, previo il dovuto confronto con il Giudice Delegato, ritiene di poter aderire pur con alcune doverose correzioni metodologiche.

Il principio di base che entrambi i provvedimenti affermano, pur con alcune varianti specifiche, è quello che in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, la ricollocazione a valori di mercato del bene restituito (o comunque oggetto dell'istanza di rivendica da parte del concedente) deve necessariamente e funzionalmente precedere, a pena di inammissibilità, la domanda di insinuazione al passivo dei crediti vantati dal concedente stesso.

In altri termini, posto che ai fini della corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art.72-quater occorre valutare in maniera compiuta l'effetto reciproco e congiunto delle grandezze ivi specificamente indicate (credito in linea capitale, credito vantato e somma ricavata dalla vendita), sino al momento in cui l'ultima di esse (la somma ricavata dalla vendita) non sia materialmente realizzata da parte del concedente, non sussistono i presupposti o comunque i requisiti per il formale accertamento del (eventuale) credito residuo opponibile alla massa concorsuale.

La Commissione ritiene dunque di poter indicare che **in presenza contestuale di istanza di rivendicazione del bene e istanza di ammissione del credito da parte del concedente**, il Curatore debba assumere la seguente posizione:

- Accogliere l'istanza di rivendicazione dei beni

² Trattasi, in particolare, della Sentenza CASSAZIONE Civ.Sez.I 01/03/2010 n.4862 e del Decreto TRIBUNALE di PORDENONE Sez.Fall. 04/11/2009, entrambe pubblicate con ampio ed esaustivo commento critico sul n.07/2010 della rivista "IL FALLIMENTO", cui si rinvia per un eventuale approfondimento.



(domanda di rivendicazione di beni già acquisiti all'attivo)

<<...Accoglie la domanda di rivendicazione disponendo la restituzione in favore della ricorrente dei beni xxx ...>>

(domanda di rivendicazione di beni non ancora rinvenuti o acquisiti all'attivo)

<<...Per quanto i relativi beni non risultino compresi tra quelli attualmente acquisiti all'attivo della procedura, accoglie la domanda di rivendicazione disponendo la restituzione in favore della ricorrente dei beni xxx, a condizione del loro eventuale futuro rinvenimento...>>

- Accogliere parzialmente l'istanza di ammissione al passivo, per la sola parte afferente gli interessi (impliciti e di mora) e le spese, attualizzati, che concorrono su base contrattuale alla determinazione del credito "vantato" ed escludere l'ulteriore credito per le quote capitale, subordinandone la quantificazione all'accertamento dell'effettiva vendita o ricollocazione del bene

<<...Amnesso per Euro xxx in via chirografaria, per quota interessi impliciti sulle rate dovute ante fallimento, interessi di mora e spese sulle rate tardivamente pagate o insolute ante fallimento e per interessi impliciti nelle rate scadenti successivamente al fallimento dovute a titolo di penale contrattuale per la risoluzione, il tutto opportunamente attualizzato al tasso implicito come previsto in contratto.

Escluso il residuo importo per Euro xxx a titolo di quote capitale sulle rate insolute ante fallimento e su quelle scadenti successivamente oltre al prezzo di riscatto dovute a titolo di penale contrattuale per risoluzione, il tutto opportunamente attualizzato al tasso implicito come previsto in contratto, stante la loro inopponibilità alla procedura fino al momento dell'effettiva vendita o altra collocazione dei beni a valore di mercato, ai sensi dell'art. 72-quater 2° comma L.F. il tutto, comunque, entro i limiti del petitum per causa ed importo dedotto in domanda dal ricorrente ...>>

Schematicamente, quindi, i valori da ammettere ed escludere (quanto meno in assenza di vendita o realizzo dei beni) possono essere sostanzialmente rappresentati come segue:

Credito da AMMETTERE
(prima della vendita o ricollocazione del bene)

- Quota Interessi impliciti in rate ante fallimento
- Interessi di mora e spese su rate tardive ante fallimento
- Interessi di mora e spese su rate insolute ante fallimento
- Quota Interessi impliciti in rate post fallimento x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote interessi post fallimento

Credito da ESCLUDERE
(prima della vendita o ricollocazione del bene)

- Quota Capitale in rate ante fallimento
- Quota Capitale in rate post fallimento x penale
- Quota opzione di riscatto x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post fallimento + opzione di riscatto

In sede insinuazione tardiva o ultratardiva, ove non ricorrano condizioni ulteriori di improcedibilità, il credito del concedente potrà formare oggetto di ammissione al passivo per l'importo in precedenza escluso in sede tempestiva, previa deduzione della somma già ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene da assumersi in misura pari al valore di mercato (come già in precedenza definito).

<<...Amnesso per Euro xxx in via chirografaria, per quote capitale sulle rate insolute ante fallimento e su quelle scadenti successivamente oltre al prezzo di riscatto dovute a titolo di penale contrattuale per risoluzione, il tutto opportunamente attualizzato al tasso implicito come previsto in contratto, già dedotto l'importo di Euro xxx opportunamente documentato e comprovato in termini di congruità dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 72-quater 2° e 3° comma L.F. ...>>



Schematicamente, quindi, i valori da ammettere in tale successivo contesto possono essere sostanzialmente rappresentati come segue:

Credito da AMMETTERE
(successivamente alla vendita o ricollocazione del bene)

- Quota Capitale in rate ante fallimento
- Quota Capitale in rate post fallimento x penale
- Quota opzione di riscatto x penale
- (-) Attualizzazione a tasso implicito quote capitale post fallimento + opzione di riscatto
- (-) Somma ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene a valore di mercato

Laddove **non venga formulata** (per quanto improbabile) **contestuale istanza di rivendicazione**, ovvero sussistendo con ragionevole certezza la mancanza dei beni, il credito del concedente potrà essere ammesso integralmente, nella composizione già in precedenza descritta trattando della grandezza "credito VANTATO" e senza alcuna ulteriore decurtazione.

<<...Amnesso per Euro xxx in via chirografaria come richiesto, stante la mancata presentazione dell'istanza di rivendicazione dei beni oggetto del contratto (oppure) stante il mancato rinvenimento definitivo dei beni oggetto del contratto ...>>

d) La documentazione da richiedere e gli elementi necessari per la valutazione

Poste come sopra le valutazioni da svolgere, al fine di poter disporre di tutti i dati necessari per l'espletamento delle verifiche e degli accertamenti di sua competenza, il Curatore dovrà predisporre, per ciascun rapporto contrattuale, la seguente documentazione richiedendone eventualmente la produzione (ove non già resa disponibile da parte della fallita) direttamente al concedente il quale, peraltro, dovrà assolvere di sua iniziativa all'obbligo di prova documentale di tutto quanto necessario alla giustificazione ed opponibilità del proprio credito (vuoi in sede tempestiva piuttosto che tardiva) alla massa concorsuale:

- a. Copia completa del contratto di locazione finanziaria, con prova della data certa anteriore al fallimento
- b. Verbali di consegna/collaudato ovvero dell'eventuale documentazione attestante la consegna/restituzione dei beni da parte/in favore della società concedente
- c. Piano finanziario del contratto di locazione (che evidenzia opportunamente le quote interessi incorporate in ciascuna delle rate dovute alle singole scadenze, nonché il dettaglio delle eventuali componenti successive al fallimento, per interessi e capitale, dovute contrattualmente a titolo di penale, nonché le relative modalità di attualizzazione ove previste)
- d. Estratto conto dei pagamenti effettuati dalla fallita alla società concedente, nonché delle rate insolute e degli eventuali interessi moratori addebitati
- e. Prova documentale idonea in merito alla intervenuta vendita o ricollocazione dei beni
- f. Prova documentale idonea in merito alla congruità della vendita o ricollocazione dei beni rispetto ai valori di mercato
- g. Prova documentale idonea in merito agli eventuali scostamenti tra valore di vendita o ricollocazione e valori di mercato
- h. Prova documentale idonea in merito agli eventuali tentativi di vendita congrua comunque effettuati che possano giustificare l'eventuale azione ultratardiva da parte del concedente

Risulterà, altresì, opportuno acquisire (ove possibile in modo tempestivo o comunque già in sede di stima delle componenti dell'attivo) anche i seguenti ulteriori dati e documenti:

- i. Stima del valore dei beni alla data del fallimento o di restituzione in favore della società concedente (sulla base dei criteri già in precedenza proposti)
- j. Documentazione idonea a consentire una precisa e puntuale identificazione dei beni oggetto del contratto (Libretti di circolazione, matricole, certificati ecc.)